

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24490 Anno 2026
Presidente: CANDIA UGO
Relatore: ROMANO CARMELA
Data pubblicazione: 05/08/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19745/2022 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato

- ricorrente -

contro

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

- intimati -

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
SICILIA n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dal
Consigliere CARMELA ROMANO.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 886/02/17, la Commissione Tributaria Provinciale di
Caltanissetta, pronunciando sul ricorso del Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta avverso la cartella di pagamento n. 29220150008356774

2012 emessa per la riscossione dell'imposta di registro liquidata a carico dell'ente (in relazione alla sentenza n. 153/2012 della Corte di Appello di Caltanissetta), ha rigettato l'eccezione del contribuente sulla spettanza degli interessi, mentre ha accolto quella relativa all'addebito della sanzione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, d. lgs. n. 546/1992, questa non potesse essere riscossa finché fosse pendente il giudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.

Con sentenza n. 1331/2022, depositata il 15/2/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, per aver l'appellante posto a fondamento del gravame una questione nuova, mai dedotta prima, e cioè che la sanzione applicata al contribuente era legittima in quanto il giudizio di opposizione (iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (n. 201/003/SC/000000644/0/003) si era concluso con sentenza n. 1261/2016, divenuta definitiva per mancata impugnazione in data 22/12/2017, che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in un solo motivo, mentre il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione restano intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d. lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente dichiarato l'appello dell'Agenzia inammissibile sull'inesatto presupposto che la questione posta a fondamento del gravame fosse nuova, in quanto mai prospettata prima.

1.1. La censura è fondata e va accolta.

1.2. Dalla stessa ricostruzione del giudice di appello si evince che la questione della spettanza o meno della sanzione apparteneva al giudizio di primo grado, costituendo uno dei motivi di opposizione del contribuente, secondo il quale la pendenza del giudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro sotteso alla cartella di pagamento (iscritto al n.r.g. 490/2014) precludeva la riscossione della sanzione (v. pg. 2 sentenza impugnata: *"Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia Regionale di Caltanissetta) impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, la cartella di pagamento, distinta in epigrafe, nonché il ruolo ed ogni atto presupposto. Premetteva di avere ricevuto in data 13.5.2014 l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, afferente la sentenza n. 153/2012 della Corte di Appello di Caltanissetta, avviso che era stato impugnato avanti la medesima Commissione Tributaria ed il cui procedimento n.490/2014 era, in quel momento, pendente. Assumeva, quanto alla cartella impugnata nella presente controversia: il difetto di motivazione in ordine all'addebito di €5.223,46, dovuta a titolo di interessi, in quanto non era stata specificata la modalità di calcolo e le aliquote applicate; la violazione dell'art. 19, comma 1, del D. L vo n.472/1997, e dell'art. 68, commi 1 e 2, del D. L.vo n. 546/1992, laddove veniva chiesto il pagamento della somma di € 30.556,20 a titolo di sanzioni, posto che, in pendenza di ricorso, la riscossione delle sanzioni doveva avvenire in forma frazionata e, quindi, non prima della decisione che avesse respinto il ricorso, avverso il prima citato avviso di liquidazione"*).

1.3. Sempre dalla sentenza impugnata emerge inoltre che la CTP aveva accolto il motivo di opposizione relativo alla sanzione, ritenendola non dovuta per essere ancora pendente il giudizio di impugnazione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (cfr. pg. 3 sentenza impugnata: *"La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con sentenza n. 886/02/17, pronunciata il 18.05.2017 e depositata il*

26.07.2017, riteneva infondata l'eccezione della parte relativa all'addebito degli interessi ed accoglieva l'eccezione relativa all'addebito della sanzione, in quanto, ai sensi dell'art. 68, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 546/1992, la sanzione poteva essere riscossa, nei limiti dei 2/3, solo dopo la sentenza della CTP che avesse respinto il ricorso relativo all'avviso di liquidazione. Rilevavano i giudici che il procedimento avente ad oggetto l'impugnazione dell'imposta principale di registro era ancora pendente sicché illegittima sarebbe apparsa la richiesta di pagamento della sanzione").

1.4. In definitiva, la questione della pendenza del giudizio di opposizione avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e della sua incidenza sulla legittimità della sanzione applicata con la cartella di pagamento impugnata era stata trattata sin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e decisa dalla CTP.

1.5. Erra, perciò, la CTR nel ritenere che si trattasse di questione nuova, quando invece costituiva parte del *thema decidendum* sin dalla proposizione del giudizio.

1.6. Spettava, quindi, al giudice di appello, sulla base del proposto motivo di gravame, accertare, *iuxta probata*, se il giudizio di opposizione (iscritto al n.r.g. 490/2014) avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro n. 201/003/SC/000000644/0/003 fosse ancora pendente (come dedotto dal contribuente e ritenuto dal giudice di primo grado) o si fosse invece definito (come dedotto dall'amministrazione appellante).

1.7. La sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa

composizione, anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Ugo Candia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale